



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedure Concorsuali

il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

- PRESIDENTE
- GIUDICE REL
- GIUDICE

Nella procedura di liquidazione controllata dei sovraindebitati n. 15/2022, sentito il giudice relatore ha emesso la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di

residenti ad

con l'avv

ed elett.te dom.ti presso il suo studio in

OSSERVA

Con ricorso "familiare" ex art 268 CCII i debitori hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata assistite dall'OCC in persona del gestore

Al ricorso è stata

allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CC contenente una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI avendo i debitori la residenza nel circondario di questo Tribunale.

Il ricorso congiunto è ammissibile, ai sensi dell'art. 65 e 66 CCII, poiché formulato da membri della stessa famiglia conviventi e comunque con sovraindebitamento di origine comune. Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata. Nel caso di specie

non sono individuabili specifici contraddittori contrari alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza.

Nel merito, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, risulta che:

- i due debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex art 1,2 e 268 CCII. Infatti, _____ è pensionato dal 2019 ma è stato titolare della ditta individuale _____ sino al 1990, poi della _____ sino al 1995 e della omonima ditta individuale sino al 2005 e oggi socio al 33% della _____ mentre _____ ha iniziato unitamente al marito _____ nella ditta individuale _____ sino al 1990, poi è proseguita sotto l'insegna _____ dal 1995; è titolare della _____ restante quota del 67% ed è attualmente amministratore unico della società _____

- i due ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII di natura promiscua derivante da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa e dall'attività di impresa svolta in passato. Infatti, in particolare risulta che:

a) il passivo di _____ è pari a € 1.359.156,53, dei quali € 1.315.368,02 privilegiati ed euro 43.788,51 al chirografo relativi al debito derivante da mutuo con garanzia ipotecaria in favore di _____ (in solido con la moglie _____), _____ nonché _____ (in solido con la moglie _____) mentre quello di _____ è pari a € 937.281,83 dei quali € 895.304,77 privilegiati ed euro 41.977,06 al chirografo relativi al debito derivante da mutuo con garanzia ipotecaria in favore di _____ (in solido con il marito _____), _____

(in solido con il marito _____);

b) a fronte di ciò, l'attivo di cui i due ricorrenti dispongono è costituito - oltre che dai mobili dell'abitazione, dei saldi attivi dei conti correnti per _____ di euro 808,93 e per _____ di euro 326,85 e delle quote nella rispettiva titolarità di _____ del 33% valore euro 3.336,96 e del 67 % valore euro 6.775,04 della società _____ che svolge attività d'impresa nel settore delle confezioni tessili e dell'abbigliamento - dalla proprietà in comunione di unità immobiliari site a _____ (appartamento, laboratorio, enti comuni, ente urbano) oggetto di garanzie ipotecarie e gravate da pignoramento per cui è pendente la procedura esecutiva _____ in tale sede stimate del valore di € 586.000 (ma ora in esito alle aste del valore di euro 329.625) nonché di terreni a _____ del valore di euro 8225,00; quanto al _____ è titolare del canone di affitto di euro 400 mensili derivante dal laboratorio in proprietà e del reddito netto di euro 900 mensili quanto alla _____ di terreni a _____ del valore di euro 2387,50 nonché dalla pensione di euro 800,00 mensili netti.

E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento.

Pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

In ordine al piano proposto, si osserva che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non può assumere rilievo la proposta liquidatoria formulata dai debitori ricorrenti, non potendosi escludere dei beni dalla procedura liquidatoria, ad eccezione di quanto indicato in dispositivo per mobilio, arredi, strumenti di lavoro e quote della srl di cui i debitori sono titolari.

Circa la determinazione dei limiti di reddito, tenendo conto di quanto occorre per il

mantenimento del nucleo familiare e della sua composizione (i due ricorrenti convivono attualmente nell'appartamento in proprietà e percepiscono rispettivamente euro 900,00 mensili netti e euro 800,00 mensili netti), le spese necessarie per il loro mantenimento indicate per l'importo di euro 1175,00 mensili sono congrue e va lasciato nella piena disponibilità dei debitori lo stipendio percepito nei limiti dell'importo 650 per e di euro 525,00 per con obbligo degli stessi di riversare ogni altra somma eccedente la soglia indicata dal giudice in favore della procedura per il triennio dall'apertura della liquidazione una volta dichiarata l'esdebitazione, con riserva di successiva eventuale rideterminazione a seguito di mutamento delle condizioni familiari di cui i debitori e il nominando liquidatore dovranno dare pronta informazione.

Per garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti è opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; 2) ordinare all'INPS o al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS o al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati).

Quanto alla nomina del Liquidatore, lo stesso va individuato nello stesso gestore OCC che ha già assistito i debitori, non parendo ricorrere giustificati motivi contrari.

Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268, 269 e 270 CCII;

PQM

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di

residenti ad

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ove non già depositate al liquidatore;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

DICHIARA

applicabile l'art 10 comma 3 CCI;

ORDINA

ai ricorrenti e ai terzi che li detengono la consegna ed il rilascio immediato al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di quelli infra stabiliti;

DISPONE

ai sensi dell'art 150 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o

esecutive immobiliari e mobiliari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cc;

che non sono compresi nella liquidazione, ad eccezione di quanto infra stabilito, i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 CCI in merito alla legittimazione per i rapporti processuali;

DETERMINA

in euro 1.175,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento dei debitori, escludendo dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 650,00 per e di euro 525,00 per con obbligo dei debitori di versare al liquidatore la differenza di reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) con cadenza mensile che dovesse sopraggiungere per i successivi tre anni, fatta salva ogni modifica ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di modifica dell'attuale situazione reddituale del debitrice, di cui il Liquidatore dovrà dare pronta comunicazione al Giudice;

ORDINA

- a) al liquidatore ex art. 270, c. 2 lett. e) CCI di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;
- b) all'INPS e/o il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, di provvedere all'accredito mensile sul conto corrente della procedura delle quote di pensione e/o reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

AUTORIZZA

i ricorrenti a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;

ESCLUDE

dai beni compresi nella liquidazione i mobili e arredi presenti nell'abitazione nonché gli strumenti presenti nel laboratorio in quanto impignorabili ed altresì le quote della società mediante le quali i soggetti sovraindebitati esercitano la propria attività produttiva di reddito;

PRECISA

che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente dell'art 16 del D.M. n. 202/2014;



AVVERTE

i ricorrenti che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto decorsi tre anni dall'apertura ovvero anteriormente a seguito del provvedimento di chiusura della procedura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del Tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e che le vendite andranno effettuate con procedure competitive;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione con cui comunica la propria accettazione e attesti l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai creditori per le domande di insinuazione e rivendica/restituzione provveda ad attivare la formazione dello stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- subentri nell'esecuzione immobiliare individuale già pendente salvo che il liquidatore ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene immobile oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede, richiedendo al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, previa autorizzazione del GD;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- comunichi al G.E della procedura esecutiva mobiliare presso terzi aperta che è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata ai fini dell'improcedibilità della stessa;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali entro il 30/6 e 30/12 di ogni anno a partire dal 30.6.2023, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente

della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare al GD e da inviare ai creditori entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione, concedendo termine ai creditori per eventuali osservazioni, prendendo posizione su di esse depositando una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio;

- riconosca, nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione ex art 277 CCII al difensore che assiste i debitori;

- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI, e riconoscere tra le prededuzioni e una volta terminato il riparto tra i creditori, richieda al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione di tutti i beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita a spese della procedura la trascrizione della presente sentenza sugli immobili (ove non già aggiudicati in sede esecutiva) oggetto della presente liquidazione;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e iscritta nel registro delle imprese, oltre che notificata ai debitori presso il domicilio eletto, ai

creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Liquidatore nominato al suo indirizzo Pec.

Così deciso in Como, li 5/12/2022

IL GIUDICE REL

IL PRESIDENTE

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

